



COPIA

COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA DETRAZIONE PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE AI FINI DELL'ICI PER L'ANNO 2011

L'anno duemilaundici addì nove mese di febbraio alle ore 21.15 nella sede municipale,

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Risultano:

SINDACO	TIZZONI MARTINO	P
CONSIGLIERE	GABBA FRANCESCO	P
CONSIGLIERE	CAMPANINI GIAN PAOLO	P
CONSIGLIERE	VILLANI GIANANGELO	A
CONSIGLIERE	BERTO MARCO	P
CONSIGLIERE	LODIGIANI SEVERINO	P
CONSIGLIERE	ZANOVELLO ALESSIO	P
CONSIGLIERE	BRANDOLINI LORENZO	P
CONSIGLIERE	MARTINOTTI LUCA	P
CONSIGLIERE	ALBINI DOMENICO	A
CONSIGLIERE	ORLANDI PAOLA	P
CONSIGLIERE	QUAGLINI PIERA	A
CONSIGLIERE	NAI OLEARI MARIA CARLA	P

Partecipa il Segretario Comunale sig. Bariani Dott. Roberto.

Il Sig. Martino Tizzoni, Sindaco, assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza apre la seduta e sottopone all'esame del **CONSIGLIO** l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Proposta n. 4 del 29.01.2011

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELLA DETRAZIONE PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE AI FINI DELL'ICI PER L'ANNO 2011

Presentata dal Servizio: TRIBUTI E COMMERCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in materia di competenze degli organi del comune;

Richiamata la seguente normativa:

- a) D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita e disciplinata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- b) l'art. 6, comma 2, del citato D. Lgs. 504/92, sostituito integralmente dall'art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, che testualmente recita: "L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro";
- c) l'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dalla Legge 23.12.1996, n. 662 che dispone: " Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ... omissis ... A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di L. 200.000, di cui al comma 2, può essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. ... omissis ... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. ... omissis ...
- d) Legge 09.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'art. 2, comma 4 recita: "Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. ... omissis...";

Visto l'art. 1 comma 156 della legge finanziaria 2007 che, modificando l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare l'aliquota dell'I.C.I.;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, in data 17 dicembre 2010 con il quale è stato differito al 31 marzo 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 53 comma 16 della L. 23/12/00, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/01, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento .In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 77 -bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Dato atto che la legge di stabilità 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220 art. 1 comma 123) conferma la suddetta sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale;

Considerato:

- che al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio si prevede per l'anno 2011 un gettito ICI di € 200.000,00 e che conseguentemente la determinazione delle aliquote d'imposta e delle relative detrazioni e riduzioni deve garantire la realizzazione dell'entrata stessa;
- che tendenzialmente si registrano ogni anno aumenti di gettito rispetto alle previsioni e che, a partire dall'anno 2011, l'aumento in questione potrebbe essere ulteriormente giustificato dalla lotta all'evasione;
- che si ritiene pertanto di raggiungere il gettito previsto in entrata non modificando le aliquote e detrazioni previste per l'anno 2010;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'13/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata per l'anno 2010 la detrazione per la prima casa di abitazione ai fini I.C.I. nell'importo di Euro 103,29 e l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,0 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale tributo;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili vigente;

Ritenuto a tal fine:

- a) di confermare per l'anno 2011 l' aliquota I.C.I. in vigore e precisamente:
aliquota ordinaria : 6,00 (sei) per mille;
- b) di confermare per l'anno 2011 la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2011, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 6,00 (sei) per mille;
- 2) di confermare, per l'anno 2011, la detrazione spettante per la prima casa di abitazione nell'importo di € 103,29;
- 3) di confermare l'importo della maggiore detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di cui alla tabella allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 n. 3/DPF, copia della presente deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it;



COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: TRIBUTI E COMMERCIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente l'oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE PER LA PRIMA CASA
DI ABITAZIONE AI FINI DELL'ICI PER L'ANNO 2011

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SFORZINI MARIA ALESSANDRA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GANDINI MARIA ELENA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 4 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti n. 10

CONSIGLIERI assenti n. 3

CONSIGLIERI astenuti n. 0

VOTI favorevoli n. 10

VOTI contrari n. 0

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Martino Tizzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bariani Dott. Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Li, 11.02.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bariani Dott. Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000.

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li, 21.02.2011
COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to Bariani Dott. Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

11.02.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bariani Dott. Roberto